

Rapporto di minoranza al messaggio 2460

Della commissione della gestione sul messaggio 11 luglio 1980 concernente la legge sulla pianificazione cantonale

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1.1. Considerazioni generali sugli scopi della pianificazione

La nuova legge sulla pianificazione cantonale dovrebbe tendere:

- a razionalizzare le scelte politiche dello Stato;
- a coordinare il lavoro tra i Dipartimenti e i settori dell' amministrazione;
- a rendere più trasparente, più democratico, più efficiente, l' operato del Governo e dell' Amministrazione.

Come nell' ambito dell' organizzazione del territorio, ove la pianificazione ha assunto il ruolo giuridicamente più definito, la programmazione dell' attività statale ha una funzione ben precisa, che occorre premettere per motivi di chiarezza. Essa non è destinata a conferire nuovi attributi allo Stato, ma unicamente a dotarlo di quegli istituti giuridici che gli permettono di definire la propria politica e la programmazione degli interventi già desumibili in astratto dal diritto esistente (cfr. A. Scolari, La pianificazione del territorio nel Ticino e in generale, in ZBI, 9-1979, pag. 414).

Si tratta dunque di dotare lo Stato di una legge-quadro che fissi un metodo (una legge di metodo) accompagnata poi da legislazioni particolari che regolino:

- a) i rapporti tra Consiglio di Stato e Gran Consiglio;
- b) l' organizzazione dell' Amministrazione pubblica.

Il problema centrale di una legge che disciplini la pianificazione cantonale è quindi, innanzitutto, un' ulteriore qualificazione del sistema democratico generale, ossia, concretamente, il miglioramento dei rapporti tra popolo, parlamento e governo (+ amministrazione).

A prima vista il rapporto di maggioranza lascia intendere che tale problema è stato risolto implicitamente a favore di un allargamento del controllo democratico delle decisioni governative. Dal canto suo, il messaggio del Consiglio di Stato, ponendo l' accento sugli sforzi pianificatori che si sarebbero susseguiti nel Cantone a partire dal secondo dopoguerra, sottolinea le finalità della legge, tesa a coinvolgere maggiormente il Parlamento nella discussione sulle linee direttive di lungo termine e sul programma di legislatura (cfr. Messaggio CdS, pag. 5), suscitando con ciò l' impressione che efficienza e democrazia siano termini di per sé sempre convergenti.

Occorre semmai verificare quest' ipotesi collocandola nel concreto del nostro sistema istituzionale.

1.2. La crisi del sistema Parlamentare

Dopo due secoli di evoluzione in Europa, il sistema parlamentare è sottoposto da ogni direzione a critiche sempre più preoccupate. L' estensione del campo di intervento statale, la crescente tecnicità dei problemi, la complessità dei rapporti tra Governo e Parlamento, il divario esistente tra la popolazione e i propri rappresentanti, le difficoltà di controllo delle istituzioni, ecc., sono temi sempre più ricorrenti nei dibattiti teorici sul nostro sistema politico e soprattutto nelle quotidiane discussioni all' interno dell' opinione pubblica. Si tratta di critiche sempre più generalizzate, ossia indipendenti dalla ideologia politica, che mettono in luce gli aspetti sclerotizzati dell' intera struttura politica.

Così è stato ad esempio rilevato come il sistema parlamentare ansima, geme e scricchiola appena lo si fa andare avanti a piccoli passi, carico di orpelli inutili, sepolto sotto ritualità e finzioni retoriche. (Libertini - Quale Parlamento, Torino, 1977, pag. 81) oppure che, nei sistemi occidentali processo di democratizzazione e processo di burocratizzazione non solo procedono di pari passo, ma il secondo è la conseguenza diretta del primo (Bobbio - Quale socialismo, Torino, 1976, pag. 45 e segg.), o ancora che le vere decisioni dell' assemblea hanno luogo nelle Commissioni e nelle frazioni politiche, poiché in Parlamento le decisioni hanno ceduto completamente il passo ad una discussione ritualistica (Habermas - Storia e critica dell' opinione pubblica, Bari, 1977, pag. 275 segg.). Questa crisi parlamentare trova una proiezione concomitante nella diminuzione della partecipazione politica dei cittadini, ai quali è ormai riservato, anche giuridicamente, lo status di clienti ai quali non resta che il compito di pagare al termine del banchetto e per i quali del

resto tutto è stato preparato in modo che non solo non abbiano bisogno di far nulla, ma anche non lo possono (Habermas - Riflessioni sul concetto di partecipazione politica, Torino, 1980, pag. 41).

Tale essendo la situazione attuale delle strutture politiche del nostro Stato, occorre ora chiedersi se l' introduzione di una legge sulla pianificazione possa modificare questa tendenza oppure se non sia suscettibile di rafforzarla.

Un esame attento del messaggio dimostra che, in effetti, la preoccupazione principale che emerge dal progetto di legge, più che quella di favorire il dibattito e ampliare la democrazia, è quella di garantire il Consiglio di Stato nella formazione del consenso preventivo alle sue scelte politiche. Il Governo dice di opporsi a qualsiasi modifica dei rapporti tradizionali tra i poteri e alla perdita di prerogativa del Governo (cfr. messaggio, pag. 15), come se tali rapporti tradizionali continuassero effettivamente a sussistere. In realtà, negli ultimi anni, questi rapporti si sono sostanzialmente modificati. Era il legislativo che un tempo esprimeva gli indirizzi politici dello Stato attraverso leggi-quadro (legge sulla scuola, sugli ospedali, sull' uso del territorio, ecc.) indicando così all' esecutivo il quadro politico entro il quale doveva muoversi, oggi invece (e lo ammette lo stesso messaggio a pag. 13) è l' amministrazione che, attraverso i suoi piani settoriali a lungo termine, definisce il quadro di riferimento entro il quale il Parlamento è poi chiamato a votare leggi, leggine, modifiche di leggi e decreti (l' esempio più significativo al riguardo è quello della legge ospedaliera). Il problema centrale non è quindi quello di conservare i rapporti tradizionali tra legislativo ed esecutivo, quanto semmai quello di ridare al legislativo quei poteri che l' esecutivo è andato vieppiù accaparrandosi in modo estremamente rapido negli ultimi anni.

1.3. La pianificazione politica come strumento governativo

Occorre esaminare le finalità dichiarate della pianificazione così come il messaggio le ribadisce: il coordinamento intersettoriale delle attività statali a livello governativo e amministrativo, nonché il rafforzamento della collegialità e del consenso minimo fra i partiti di governo. Si tratta di scelte fondamentali, poiché denotano la tendenza a rafforzare l' unità del governo nei confronti del potere legislativo portando all' interno del Consiglio di Stato lo scontro e la verifica delle diverse esigenze settoriali e politiche.

Il rafforzamento auspicato dell' efficienza pianificatoria (che astrattamente è senza dubbio un progresso rispetto alla situazione attuale) rivela la sua effettiva funzione in relazione a queste intenzioni politiche. In effetti, sul terreno concreto, appare evidente che la razionalizzazione dell' attività pianificatoria del Consiglio di Stato, non essendo accompagnata da un miglioramento degli strumenti a disposizione del Gran Consiglio, servirà soltanto a rafforzare la posizione del Governo e quindi gli intenti politici (collegialità e accordo interpartitico) a scapito della funzione parlamentare.

E' infatti facilmente prevedibile che, se da un lato potremo forse assistere alla presentazione di documenti programmatici più elaborati (grazie alla procedura di discussione all' interno dell' amministrazione statale) e quindi dotati di una migliore efficienza tecnica, dall' altro vedremo sicuramente un Gran Consiglio privato di competenze decisionali effettive ed impossibilitato quindi ad esaminare, a parità di conoscenze e di strumenti, la pianificazione governativa. In altri termini, il progetto di legge sulla pianificazione cantonale intende attuare un miglioramento degli strumenti di programmazione, ma al prezzo di un ampliamento dei poteri governativi e amministrativi rispetto a quelli del Parlamento.

Quel progressivo deterioramento della funzione politica dei parlamenti cui si è accennato, quel potenziamento del primato governativo che la pratica tende ad introdurre nel sistema politico del nostro paese, troverà una sorta di codificazione nella legge proposta dal Consiglio di Stato.

Il ruolo puramente declamatorio di semplice discussione, che già compete al Parlamento nella pratica (si pensi alle modalità di adozione della maggioranza dei crediti) viene sancito dalla legge e con essa, il Gran Consiglio perde quel ruolo centrale che la Costituzione intendeva assegnargli con il principio fissato dall' art. 29 n. 13, secondo cui il << Gran Consiglio esercita tutti gli attributi della sovranità che non sono dalla Costituzione espressamente riservati ad altra autorità >>.

In definitiva, il progetto di legge presentato dal Governo e convalidato, nella sua sostanza, dalla maggioranza commissionale, avrà come effetto:

- a) una accentuazione del primato governativo rispetto a quello parlamentare, con una ulteriore spinta alla delega di potere dal Gran Consiglio al Consiglio di Stato;
- b) un ulteriore rafforzamento del potere della burocrazia statale, cui spetterà il compito di definire il quadro politico entro il quale le decisioni saranno prese;
- c) la ricerca di un avallo politico alle scelte del Governo al di fuori dell' ambito parlamentare, attraverso organismi paralleli (interpartitica).

2. LE ATTESE

La minoranza commissionale si sarebbe attesa dalla nuova legge sulla pianificazione cantonale, la soluzione di tre problemi di fondo:

a) la razionalizzazione del lavoro dell' esecutivo e dei rapporti tra Governo e amministrazione.

L'attuazione di una politica di pianificazione, con gli strumenti che la legge indica, può costituire una valida premessa per la realizzazione di questo obiettivo. Su questo punto la minoranza non oppone, al di là di una diversa sistematica dei piani, un' alternativa radicale al progetto della maggioranza.

b) ridare al legislativo il compito di definire il quadro politico cantonale, che non é di competenza dell' esecutivo, affinché il piano d' indirizzo e le linee direttive non siano soltanto semplici strumenti di lavoro del Consiglio di Stato, ma attraverso il voto del Gran Consiglio, diventino impegnativi per il Governo

Si tratta in definitiva di rendere la pianificazione impegnativa per il Governo e per l' Amministrazione, e non soltanto indicativa.

c) favorire il controllo, la trasparenza ed il dibattito democratico sulle scelte pianificatorie, ossia fornire le necessarie garanzie di informazione, consultazione, partecipazione all' elaborazione delle decisioni, prima che queste vengano prese.

Si tratta di indicare gli strumenti per una pianificazione democratica e partecipativa.

2.1. La pianificazione politica impegnativa

Anche le linee direttive - come hanno dimostrato quelle del 1976/79 - non servono a niente se non diventano un atto politico fondamentale, vincolante, approvato dal Gran Consiglio, continuamente sottoposto a verifica e adeguato alla realtà. (cfr. S. Toppi, in Cooperazione del 20 marzo 1980).

La differenza fondamentale tra il progetto governativo (adottato dalla maggioranza commissionale) e la proposta di minoranza, riguarda la competenza e i vincoli della pianificazione cantonale. Per la maggioranza, e il Consiglio di Stato, piani d' indirizzo e linee direttive, proposti dal Governo, sono sottoposti al Gran Consiglio per una semplice discussione. Restano pertanto strumenti di lavoro del Consiglio di Stato sui quali il Parlamento discute ma non decide.

Una pianificazione semplicemente indicativa, non vincolante: per fare questo non occorre nemmeno una legge specifica.

La minoranza ritiene invece che questi strumenti pianificatori debbano diventare impegnativi e operativi per il Governo e l' Amministrazione, stabilendo così, attraverso il voto del Gran Consiglio, il quadro politico all' interno del quale deve svolgersi il lavoro dell' esecutivo.

La differenza tra le due strutture pianificatorie è fondamentale. Al di là dei problemi formali (approvazione mediante voto su un rapporto, come propongono i commissari del PST o adozione mediante voto di un decreto, come proponiamo noi) resta il problema generale del tipo di pianificazione che si vuole ottenere.

La valutazione della situazione attuale ci fornisce dei criteri di giudizio assai importanti. Ad esempio, negli studi preparatori dell' URE sul progetto di pianificazione cantonale, è contenuto un giudizio critico sulle linee direttive 1976/79 delle quali si evidenziava lo scarso impatto (...) nelle discussioni parlamentari e lo scarso impatto quale quadro di riferimento dell' attività dell' amministrazione (cfr. URE, Note di sintesi sul problema della pianificazione cantonale, doc. di lavoro febbraio 1978).

E' inevitabile che una discussione su un oggetto che non permette al Parlamento di fare emendamenti alle proposte dell' esecutivo, che non si trasforma in norma impegnativa, che non coinvolge responsabilità politiche precise, che non è soggetta a referendum, (cioè al controllo popolare) non può che lasciare il Parlamento e i cittadini indifferenti, non coinvolgendo la responsabilità di nessuno

Di fronte all' importanza di atti pubblici quali il piano degli indirizzi o le linee direttive, destinati, secondo gli intendimenti, a influire in modo determinante e in gran parte irreversibile sul futuro del paese, non ci sembra possibile che il Parlamento assuma la semplice funzione di organo consultivo.

Tanto più che il rapporto sugli indirizzi rappresenta indicazioni di ordine generale proprie del Cantone (pur non essendo

stato approvato dal Gran Consiglio) difficilmente mutabile a dipendenza di situazioni contingenti (cfr. rapp. magg. pag. 13).

Tant'è che poi diventano il fondamento del Piano direttore cantonale previsto dalla speciale legislazione (cfr. proposta dalla maggioranza, art. 6). Che una semplice discussione acquisti d' un colpo forza di legge, o anche più semplicemente di direttiva amministrativa, è certamente cosa singolare e non mai vista. (...) La scelta e la definizione delle linee portanti della pianificazione non possono essere sottratte a procedure e decisioni formali. (cfr. Rapp. minoranza PSA-PdL alla nuova legge urbanistica, 29 maggio 1979, pag. 11).

Con la proposta di legge sostenuta dalla maggioranza si ritorna in dietro di 200 anni, trasformando il Gran Consiglio in una camera consultiva.

2.2. La pianificazione democratica e partecipativa

La concreta informazione e partecipazione della popolazione all' intero processo pianificatorio e la effettiva collaborazione tra le varie autorità è un obiettivo che la minoranza ritiene fondamentale.

Ne consegue che una legge di pianificazione deve fissare una procedura precisa che assicuri già nella fase della pianificazione direttrice (indirizzi) la partecipazione al dibattito. Poiché è proprio al livello delle scelte generali che vengono operate le opzioni fondamentali: un intervento limitato alla fase finale, allorché le decisioni sono virtualmente prese e in pratica irreversibili, non rappresenterebbe in realtà poco più che un infingimento (Cfr. A. Scolari, op. cit. pag. 416).

Lo stesso messaggio del Consiglio di Stato sembra infatti preoccuparsi di questa problematica: l' opinione pubblica e le sue diverse componenti non dovrebbe essere messa nella situazione di poter dire sì o n. soltanto di fronte a provvedimenti definitivi (progetti) ma dovrebbe, nel limite del possibile, essere coinvolta il più presto possibile e a diverse riprese nel processo pianificatorio. Ciò è particolarmente importante al momento della formulazione degli obiettivi (cioè nella fase di preparazione delle decisioni). (cfr. messaggio pagg. 12-13).

Ma poi il testo di legge proposto non indica alcuna norma atta ad assicurare l' informazione tempestiva, la pubblicità dei piani, la consultazione e la partecipazione della popolazione, degli enti subordinati, delle associazioni economiche, politiche, culturali.

Non basta certo affermare che l'adozione di questo metodo di lavoro (NdA la pianificazione politica) dovrebbe portare a coinvolgere maggiormente l' opinione pubblica ... (cfr. rapp. magg. pag. 6). Come e in che modo non lo si dice in alcuna parte del rapporto.

D' altra parte la stessa nuova legge federale sulla pianificazione del territorio dispone che le autorità incaricate dei compiti pianificatori informino la popolazione sugli scopi e lo sviluppo delle pianificazioni ... provvedano ad un' adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio ... e la pubblicità dei piani (cfr. LPT 22 giugno 1979, art. 4).

La maggioranza invece ha addirittura peggiorato il testo del Consiglio di Stato stralciando l' obbligo di tener conto del parere dei Comuni e delle loro associazioni (art. 1) e rifiutando di introdurre nel testo di legge la consultazione delle associazioni economiche e culturali.

La maggioranza commissionale, proprio mentre il Cantone si appresta a caricare ulteriori oneri e competenze sui Comuni (vedi misure di risparmio) esclude quest' ultimi dalla collaborazione in materia di pianificazione. Essa si limita a consegnare l' impegno del Consiglio di Stato sia di consultare i Comuni che le associazioni economiche. (cfr. rapp. magg. pag. 8).

In definitiva, la maggioranza commissionale propone un testo di legge che in materia di partecipazione democratica, è in contrasto con la stessa legislazione federale (vedi LPT) e che peggiora ulteriormente il testo proposto dal Consiglio di Stato.

Al di là delle parole e dei propositi, sembra che la pianificazione che viene proposta dalla maggioranza commissionale sia piuttosto una forma di ulteriore accentramento di potere nelle mani dell' esecutivo cantonale, nella burocrazia statale e nelle conferenze di vertice dei partiti di governo

3. LA PROPOSTA DELLA MINORANZA

3.1. Premessa

La minoranza ha ritenuto necessario contrapporre una diversa proposta di legge a quella elaborata dal Consiglio di Stato, differendo sostanzialmente sulle questioni delle competenze, dei vincoli pianificatori e degli strumenti di democratizzazione e di partecipazione al processo pianificatorio.

Come per la proposta del Consiglio di Stato, il testo della legge-quadro va integrato con riferimenti alla legislazione speciale, in particolare, per quanto attiene alla procedura di elaborazione, pubblicazione e approvazione dei piani, alle proposte di legge edilizia contenute nel rapporto di minoranza PSA-PdL alla legge urbanistica del 29 maggio 1979 (art. 6d-6h).

3.2. Cronistoria

L'esame in Commissione di gestione del messaggio 2460 concernente la legge sulla pianificazione cantonale dell' 11 luglio 1980 è iniziato in agosto. Il 16 settembre i rappresentanti del PSA chiedevano al Consiglio di Stato ulteriori informazioni e chiarimenti, che venivano discussi, alla presenza dell' intero Consiglio di Stato, il 23 settembre. Insoddisfatti delle risposte date, i commissari PSA presentavano, il 16 ottobre, un testo di legge alternativo a quello del Consiglio di Stato. Nella stessa seduta questa proposta era respinta la maggioranza commissionale preferendo adottare il testo proposto dal Consiglio di Stato. Modificato con successive discussioni, il testo di legge proposto dalla maggioranza commissionale veniva accettato il 30 ottobre, in seconda lettura, con 8 suffragi favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti.

3.3. Commento agli articoli

Le motivazioni generali dei singoli articoli sono già contenute nei capitoli precedenti.

Aggiungiamo comunque alcune considerazioni particolari:

Ad art. 1

Non si ritiene necessario elencare gli obiettivi della pianificazione in quanto non si vuole dare priorità a nessuna di quelle già esistenti nell' ordinamento giuridico attuale. Spetta al piano d' indirizzo definire in quali settori, già di competenza dello Stato, si intende intervenire prioritariamente o meno in funzione degli scopi perseguiti.

Ad art. 2

Gli strumenti della pianificazione sono elencati secondo la loro importanza gerarchica. Ciò non significa necessariamente che essi debbano essere elaborati separatamente e in tempi susseguenti. Anzi devono essere elaborati contemporaneamente e coordinatamente. E' impensabile infatti formulare un indirizzo generale senza elaborare piani settoriali e piani finanziari. D' altra parte è altrettanto impensabile elaborare questi ultimi senza indirizzi di politica generale, senza indicare finalità precise (pareggio del bilancio e politica di intervento anticongiunturale, politica di risparmio, di economie o di investimenti?).

Ad art. 3

Come visto, l' adozione da parte del Gran Consiglio degli strumenti pianificatori è l' elemento più qualificante della proposta.

La scelta del decreto semplice è motivata dal fatto che il processo pianificatorio avviene in tempi relativamente lunghi. Pertanto la pianificazione, seppur vincolante, non può essere rigida, poiché fattori interni od esterni possono nel frattempo mutare e rendere necessaria una modifica dei piani: ma ogni modifica deve rispettare l' analoga procedura di approvazione. La forma del decreto semplice risponde in modo adeguato alla duplice necessità: di sicurezza giuridica e di tempestività nelle modifiche.

La durata indeterminata è dettata dal largo respiro e dall' importanza del piano

Il carattere del piano d' indirizzo è quello di un programma a lunga scadenza non legato ai rinnovi di legislatura.

Ad art. 4

Si rimanda alle proposte del rapporto di minoranza PSA-PdL alla legge urbanistica.

Ad art. 7

E' fondamentale che il Consiglio di Stato faccia elaborare il piano di indirizzo da un servizio e ufficio non legato a nessun Dipartimento.

D'altra parte è impensabile che questa funzione sia accollata, come proposto dal Consiglio di Stato, al Cancelliere che, oltre non avere il tempo materiale per gestire un compito che richiede il pieno tempo, non si trova nella condizione di avere una formazione e una esperienza specifica in questo campo (quello della pianificazione).

Si propone la costituzione di un ufficio parallelo a quello della Cancelleria del Consiglio di Stato, con un responsabile che risponde direttamente davanti al Consiglio di Stato in corpore (come il Cancelliere) e partecipa a tutte le sedute importanti del Consiglio di Stato nelle quali vengono discussi problemi di pianificazione. In questo ufficio dovrebbero convergere tutti quei funzionari che nei singoli Dipartimenti si occupano di pianificazione (uno per ufficio specifico: URE: SPU, strade cantonali, ufficio protezione acqua e aria, ecc.). A loro volta questi uffici elaborano i piani settoriali in funzione delle indicazioni del nuovo ufficio. Con questo si creerebbe un solo nuovo posto di alto funzionario, e al suo ufficio convergerebbero persone già competenti e sperimentate nella pianificazione (S.f.p.d.).

* * * * *

Facciamo seguire il testo completo del disegno di legge sulla pianificazione proposto dalla minoranza in alternativa al testo di disegno di legge proposto dalla maggioranza commissionale, invitando il Gran Consiglio ad esaminarlo con attenzione e ad approvarlo.

Per la minoranza della Commissione della gestione:

M. Krähenbühl, relatore

P. Martinelli

Disegno di

LEGGE

sulla pianificazione (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 11 luglio 1980 n. 2460 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Principio

Il Cantone si avvale della pianificazione per attuare le finalità stabilite dall' ordinamento giuridico.

Art. 2

Strumenti

Gli strumenti della pianificazione sono:

- a) il piano d' indirizzo;
- b) i piani settoriali e i piani del territorio;
- c) i programmi quadriennali.

Art. 3

a) Piano d'indirizzo

1 Il piano d'indirizzo stabilisce:

- a) le scelte fondamentali di sviluppo socio-economico di politica finanziaria e d' uso del territorio;
- b) il programma generale degli interventi, gli investimenti previsti e le priorità.

2 Il piano è elaborato dal Consiglio di Stato e adottato dal Gran Consiglio con decreto semplice.

3 Esso è di durata indeterminata; dev' essere costantemente aggiornato e verificato in concomitanza con l' adozione del programma quadriennale d' attuazione.

4 Eventuali modificazioni sono introdotte osservando la procedura per l' elaborazione e l' adozione.

Art. 4

b) Piani settoriali e piani del territorio

I piani settoriali e i piani del territorio sono elaborati e adottati secondo la procedura prevista dalla legislazione speciale.

Art. 5

Programmi quadriennali

1 Il piano di indirizzo, i piani settoriali e i piani del territorio si attuano mediante i programmi quadriennali.

2 I programmi quadriennali motivano e determinano in particolare:

- a) le linee qualificanti dell'attività legislativa e amministrativa, specie la politica fiscale e finanziaria;
- b) le opere pubbliche importanti che lo Stato intende eseguire o sussidiare.

3 I programmi quadriennali sono corredati di un piano finanziario del Consiglio di Stato indicante la prospezione degli introiti e degli impegni dello Stato, le priorità di spese e le possibilità di copertura.

4 Entro un anno da ogni rinnovo dei poteri il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato, adotta, con decreto semplice, un programma quadriennale.

5 Eventuali modificazioni devono di regola essere introdotte in concomitanza con l'approvazione del preventivo annuale, osservata la procedura per l'adozione.

Art. 6

Informazione e partecipazione

1 I piani sono elaborati con la collaborazione delle Regioni, dei Comuni e degli altri enti pubblici interessati.

2 Le associazioni culturali e di categoria sono consultate, sia nella fase di impostazione che di studio dei piani.

3 Il Consiglio di Stato provvede affinché i piani siano pubblicati e la popolazione sia informata sugli scopi e sullo sviluppo della pianificazione; esso provvede altresì affinché sia data al pubblico un'adeguata possibilità di discussione prima che i piani siano sottoposti al Gran Consiglio per l'adozione.

Art. 7

Disposizioni esecutive

1 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive; esso stabilisce in particolare le modalità per l'elaborazione e la presentazione dei piani da parte dell'amministrazione.

2 Il piano d'indirizzo dev'essere sottoposto al Gran Consiglio entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 8

Disposizioni abrogative e transitorie

1 Il decreto legislativo concernente la presentazione quadriennale del rapporto sulle linee direttive della politica del Consiglio di Stato e del piano finanziario, del 20 dicembre 1973, è abrogato.

2 Le linee direttive e il piano finanziario adottate dal Consiglio di Stato conservano la loro validità, conformemente al diritto anteriore, fino alla adozione del piano degli indirizzi.

Art 9

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra subito in vigore.